

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1

Finalità ed oggetto

Il presente disciplinare attiene al conferimento ad avvocati, da parte di ASI SpA, di incarichi di difesa in giudizio e patrocinio ed è volto a garantire uniformità delle procedure adottate dalla stessa società per il conferimento dei suddetti incarichi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

Art. 2

Elenco degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale) la cui tenuta, ed il relativo aggiornamento, è demandata alla Direzione Generale.

L'iscrizione a tale elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) Dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo Professionale, indicandone i relativi estremi, nonché l'inesistenza di cause ostative all'assunzione di incarichi da parte di ASI SpA;
- 2) Dichiarazione di avvenuta conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- 3) Dichiarazione, con indicazione degli estremi, di titolarità di idonea polizza assicurativa, con indicazione dei relativi estremi assicurativi per i danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- 4) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro ASI SpA e contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, socio unico della stessa ASI SPA, per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, secondo quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- 5) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine Professionale di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per l'irrogazione delle suddette sanzioni;
- 6) Dichiarazione attestante il codice fiscale e la partita IVA del professionista incaricato;
- 7) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- 8) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 9) Recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata.



La domanda, sottoscritta dal professionista o dal rappresentante dello Studio associato, dovrà pervenire a pena di esclusione entro i termini perentori previsti dall'avviso pubblicato a cadenza annuale sul sito www.asibarispa.it.

La Direzione Generale della società cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità appositamente previste, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Detto elenco e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

Possono essere iscritti all'elenco gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale che si trovino in condizione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con ASI SpA.

Art. 4 **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

Nell'ipotesi in cui si ravvisi la necessità di affidare l'incarico per promuovere o resistere alla lite, il Consiglio di Amministrazione, o in casi di urgenza ed indifferibilità il Presidente, individuerà il legale da incaricare tra gli iscritti nell'elenco in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono.

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) foro di competenza della causa da affidare;
- c) situazioni di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

In occasione dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro ASI SpA nonché contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, socio unico della stessa ASI SpA, per la durata dell'incarico affidato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico stesso, secondo quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere designati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la società nonché contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, socio unico di ASI SpA, per terzi pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito in precedenza dalla società.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza



agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la società nonché con il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, socio unico di ASI SpA.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi la delibera di affidamento dovrà essere adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 Convenzione

L'affidamento dell'incarico deve essere disciplinato da un'apposita convenzione stipulata con il professionista.

La convenzione deve contenere:

- a) la descrizione dell'incarico;
- b) una clausola risolutiva che vieti al professionista individuato di assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della convenzione;
- c) la dichiarazione dell'incaricato di insussistenza di comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del presente regolamento, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d) l'obbligo per il professionista di aggiornare la società sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse della società stessa;
- e) la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del presente disciplinare;
- f) il valore della controversia;
- g) la determinazione del compenso ai sensi DM 55/2014 decurtata del 25% sui minimi tariffari;
- h) l'acconto da corrispondere al professionista.

In relazione ad incarichi professionali particolarmente complessi nonché di rilevante e significativa importanza per la società, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione e pattuizione con il professionista nonché di specifica ed analitica motivazione sul punto, è possibile derogare ai criteri individuati al precedente comma 2, lett. g), comunque entro i limiti di cui al citato D.M. 55/2014.



Art. 6 **Liquidazioni**

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio in relazione alle fasi di attività effettivamente svolte, previa presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) della fattura redatta secondo quanto precedentemente pattuito.

Nei limiti pattuiti non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense per cui, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

Art. 7 **Registro degli incarichi**

La Direzione Generale provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) albo di iscrizione professionale;
- c) oggetto del giudizio;
- d) estremi dell'atto di affidamento;
- e) importo del compenso pattuito ed importo effettivo liquidato al professionista nel corso della controversia instaurata.

Art. 8 **Cancellazione dall'elenco**

La Direzione Generale propone al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferito dalla società;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 **Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'elenco la società ASI SpA attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso pubblico sul portale Web.



Art. 10 **Disposizioni organizzative**

Gli uffici di ASI SpA sono tenuti a fornire alla struttura legale, nei tempi dalla stessa indicati, tutte le informazioni, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei compiti ad essa affidati, ivi compresa la costituzione in giudizio.

I Responsabili delle varie attività della società sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento delle attività di difesa della società stessa.

Art. 11 **Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali dei professionisti incaricati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi e saranno raccolti presso la struttura della società.

Ai professionisti interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art.12 **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alla vigente normativa in materia ed al codice deontologico forense.

